

RASDF

Relazione illustrativa dell'attuazione del progetto di conferimento in Romagna Acque degli asset del ciclo idrico della Romagna da parte delle società delle reti ("Il progetto di conferimento")

Premessa

1. Premessa: linee guida del nuovo Metodo Tariffario (MTI4) e finalità del Progetto.
2. Le società coinvolte nel progetto quali titolari degli asset del SII – servizio idrico integrato.
3. Il progetto di conferimento come razionalizzazione del SII nella programmazione degli enti locali soci di RASDF e delle società delle reti.
4. Il progetto di conferimento come razionalizzazione del SII negli atti provvedimentali di ATERSIR e di ARERA.
5. Il conferimento delle reti come operazione societaria per la relativa attuazione.
6. Il contenuto delle relazioni ex 2441 del Codice civile per le obbligatorie informazioni ai soci di RASDF.
7. Il subingresso di RASDF negli atti e nei rapporti giuridici che sono presenti nei 5 rami di azienda ed in particolare il subentro nelle convenzioni con ATERSIR.
8. Gli atti di competenza degli enti soci diretti ed indiretti di RASDF e delle società: profili di diritto degli enti locali e della disciplina delle società a partecipazione pubblica (Tuspp).
9. Il cronoprogramma.

1. Premessa: linee guida del nuovo Metodo Tariffario (MTI4) e finalità del Progetto

La presente relazione illustra il progetto di conferimento in Romagna Acque – società delle fonti spa – (“RASDF”) degli ASSET del ciclo idrico della Romagna da parte delle società delle reti (“il progetto di conferimento”) così come ad oggi delineabile sulla base degli obiettivi ed indirizzi che hanno assunto i soci enti locali, ovvero il coordinamento soci di RASDF ed il gruppo di lavoro costituito, nonché sulla base dei provvedimenti assunti dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (“ATERSIR”) e dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (“ARERA”) meglio indicati in appresso.

Preliminamente all’illustrazione del presente Progetto, al fine di sottolinearne la piena coerenza anche con le finalità perseguiti dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) si ritiene doveroso fare altresì cenno alle principali enunciazioni di cui al nuovo Metodo tariffario MTI4.

MTI-4 infatti, approvato da ARERA con delibera 639/2023/R/idr per la definizione delle linee guida per la tariffazione del servizio idrico integrato in Italia (periodo 2024-2029) punta a garantire un servizio idrico efficiente, sostenibile e di qualità per l’Utenza, passando attraverso le seguenti attività e temi:

- miglioramento continuo del servizio idrico;
- sicurezza degli approvvigionamenti idrici;
- promozione degli investimenti per la salvaguardia della risorsa nel lungo termine, anche attraverso l’aggiornamento del Piano delle Opere Strategiche (POS) fino al 2035;
- sostenibilità energetica e ambientale con meccanismi per incentivare l’efficienza energetica nel settore idrico, l’utilizzo di fonti rinnovabili e il riutilizzo delle acque reflue depurate;
- Resilienza ai cambiamenti climatici promuovendo interventi per aumentare la resilienza dei sistemi idrici e la capacità di adattamento a eventi estremi come siccità e alluvioni;
- Ampliamento del servizio idrico con inclusione del drenaggio urbano nel servizio idrico integrato, per migliorare la gestione delle acque meteoriche e ridurre il rischio di allagamenti;
- Stabilità tariffaria;
- cooperazione tra i diversi livelli di pianificazione ovvero tra i diversi attori coinvolti nella gestione del servizio idrico, tra cui Autorità di bacino distrettuali, Regioni, Enti d’Ambito e gestori, per una pianificazione più efficace e coordinata.

L’obiettivo che si prefigge il presente Progetto, in una logica di sicurezza nel reperimento della risorsa e di promozione degli investimenti è pertanto quello di fare confluire i beni del servizio idrico integrato di proprietà delle singole società delle reti, in un’unica società individuata in RASDF, a capitale interamente pubblico, con consolidato know how e attestata capacità gestionale, per una migliore efficienza ed efficacia del settore, che potrà portare ad una migliore economicità della gestione nella copertura totale dei costi da parte del sistema tariffario.

Da ultimo si richiama che le società delle reti coinvolte dal progetto sono già società della conferitaria.

2. Le società coinvolte nel progetto quali titolari degli asset del SII – servizio idrico integrato.

a. *Le società delle reti*

Le società conferitarie, ad eccezione di Ravenna Holding, sono le società che sono divenute proprietarie delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali, originariamente in capo agli enti locali, per dare corso al

modello di gestione del Servizio idrico integrato, come all'epoca consentiva la legislazione di settore, che prefigura:

- l'ente locale titolare del pubblico servizio, che interviene attraverso forme esponenziali denominate, dalla legge regionale, ATO ora ATERSIR, che svolge la funzione di ente di governo dell'ambito. L'ambito ottimale, in Emilia-Romagna, è rappresentato dal territorio della Provincia;
- le società delle reti, che hanno esercitato le funzioni di proprietario dominicale, con l'obbligo di mettere a disposizione dette reti a favore del gestore;
- il gestore, che può essere una società in house, una società mista pubblico privata o un'impresa aggiudicataria di una gara pubblica.

Le società delle reti si caratterizzano per essere partecipate da enti pubblici e le relative azioni sono vincolate statutariamente alla incendibilità. Con l'approvazione del decreto di riordino dei servizi pubblici locali (d.lgs. 201/2023) la incendibilità delle azioni è stata prevista anche dalla stessa legge.

Le società interessate dal Progetto sono:

Amir S.P.A. ("Amir"): è la società delle reti dell'ambito della provincia di Rimini che comprende, oltre al Comune di Rimini, anche i comuni della zona nord della Provincia;

Società Italiana Servizi S.p.a ("Sis"): è la società delle reti dell'ambito della provincia di Rimini che comprende i comuni della zona sud;

Unica Reti SpA, società patrimoniale degli asset idrico e gas ("Unica Reti"): è la società delle reti dell'ambito della provincia di Forlì – Cesena che comprende i comuni della Provincia di Forlì – Cesena;

Team SRL ("Team "): è la società delle reti dell'ambito della provincia di Ravenna che comprende i comuni della Provincia di Ravenna della zona nord ovest;

Ravenna Holding s.p.a. ("Ravenna Holding" o "RH"): nel 2012 Ravenna Holding ha incorporato Area Asset, società delle reti dell'ambito della provincia di Ravenna che comprende oltre alla Provincia ed al Comune di Ravenna anche i Comuni di Faenza, Russi e Cervia.

Va rilevato che gli enti locali soci delle società delle reti sono anche soci di RASDF e le società delle reti sono anch'esse socie di RASDF.

Di seguito vengono riportate le risultanze patrimoniali dei rami di azienda, che saranno oggetto di conferimento, da parte delle cinque società delle reti, con la precisazione che trattasi di stime redatte con riferimento ai valori presunti alla data del 31/12/2024 e pertanto saranno da revisionare con le risultanze del bilancio di esercizio che sarà chiuso al 31/12/2024, anche alla luce delle previsioni del modello Tariffario MTI4. La rappresentazione delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali dei suddetti rami segue la nomenclatura utilizzata nella Motivata istanza di cui *infra*.

SP 2025 SU PREVISIONI PIANI PROSPETTICI 2024	AMIR	RA Holding	SIS	TEAM	Unica Reti	Totale
B1 Beni "ex-affitto"	52.326.242	8.545.513	51.533.002	35.318.971	33.958.695	181.682.425
f.do amm.to B1 Beni "ex-affitto"	(40.792.79 8)	(606.537)	(34.942.43 5)	(7.738.027)	(8.358.245)	(92.438.041)
B2.1 Beni "motivata istanza post 2006 storica"	15.906.688	5.345.582	453.248	3.143.578	9.556.627	34.405.723
f.do amm.to B2.1 Beni "motivata istanza post 2006 storica"	(2.463.625)	(2.900.259)	(261.499)	(481.073)	(1.092.265)	(7.198.722)
B2.1 Beni "motivata istanza post 2006 storica" in corso	877.256	-	-	-	360.268	1.237.525
B2.2 Beni "motivata istanza 2021"	8.078.217	13.626.873	8.114.993	4.160.352	7.187.839	41.168.274
f.do amm.to B2.2 Beni "motivata istanza 2021"	(595.704)	(275.371)	(648.365)	(68.048)	(140.104)	(1.727.592)
B2.2 Beni "motivata istanza 2021" in corso	426.164	-	-	-	-	426.164
B3 Beni "ex Comuni"	-	206.641.460	-	78.448.962	148.493.148	433.583.571
f.do amm.to B3 Beni "ex Comuni"	-	(83.240.409)	-	(35.763.05 4)	(86.443.347)	(205.446.81 1)
Risconti passivi	-	-	-	-	-	-
<i>Totale Immobilizzazioni nette</i>	33.762.44 0	147.136.85 3	24.248.94 4	77.021.66 1	103.522.61 7	385.692.51 5
<i>Capitale Circolante Netto</i>	0	749.926	(8.945)	0	0	740.980
TFR	(95.235)	-	(94.971)	-	-	(190.207)
<i>Totale Fondi</i>	(95.235)	-	(94.971)	-	-	(190.207)
CAPITALE INVESTITO NETTO	33.667.205	147.886.778	24.145.027	77.021.661	103.522.617	386.243.289
<i>Patrimonio Netto</i>	33.667.205	147.886.778	24.145.027	77.021.661	103.522.617	386.243.289

I conteggi ad oggi simulabili sulla scorta delle proiezioni disponibili attestano il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2351 2) comma 2 del Codice civile in materia di "Diritto di voto" omissis... *Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.*

b. RASDF: breve presentazione

La società RASDF ha le medesime caratteristiche delle società delle reti, in quanto i soci sono enti pubblici e le relative azioni sono vincolate statutariamente alla incendibilità.

A seguito della deliberazione dell'Assemblea straordinaria (n. 2 del 25/6/2019), lo Statuto sociale è stato adeguato alle disposizioni del D.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito "TUSP"). Stante la gestione dominicale delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali del Servizio Idrico Integrato (SII) unitamente alla funzione di "fornitore all'ingrosso", lo statuto, in linea con quanto previsto dall'art. 16 TUSP in materia di società in house, prevede le modalità di svolgimento del "controllo analogo congiunto" che è esercitato dai soci anche in base a quanto prevede la Convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 ("TUEL")

La società RASDF ha le medesime caratteristiche delle società delle reti, in quanto i soci sono enti pubblici e le relative azioni sono vincolate statutariamente alla incendibilità ed ha ad oggetto:

- la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali

- di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. n 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 L. 23/2011 s.m.i.), nonché d'intesa con l'ente di Governo dell'ambito (EGA) ed il Gestore anche il relativo finanziamento delle opere;
- la fornitura d'acqua all'ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti, all'esterno dei tre Ambiti provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché la fornitura d'acqua per finalità diverse dall'uso civile, per quantitativi non rilevanti, potranno essere effettuate, solo se espressamente autorizzate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA), individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico integrato.

3. Il progetto di conferimento come razionalizzazione del SII nella programmazione degli enti locali soci di RASDF e delle società delle reti.

Il progetto di conferimento delle reti, di proprietà o in concessione delle società delle reti romagnole, in RASDF viene assunto come un processo di razionalizzazione del sistema della gestione del Servizio Idrico integrato e conseguentemente anche delle società coinvolte in relazione ai suddetti aspetti.

Il progetto di conferimento si è delineato nel tempo sulla base degli obiettivi ed indirizzi formulati:

- nelle informazioni e deliberazioni consiliari ed assembleari [Assemblea dei Soci del 16.12.2015 – deliberazione n. 6 / Assemblea dei Soci del 22.06.2016 – deliberazione n. 5 / Assemblea dei Soci del 23.12.2016 – informazione], e, in particolare, l'informazione consiliare del 19.11.2018;
- nell'ambito del Coordinamento dei Soci di RASDF in data 10.02.2020 ed in data 24.04.2020;
- nell'ambito della deliberazione del Consiglio di amministrazione del 27.05.2020 n. 114;
- nell'ambito del Coordinamento dei Soci in data 28.07.2020;
- nell'ambito della deliberazione del Consiglio di amministrazione del 22.09.2020 n. 167;
- nell'ambito di riferimento del Coordinamento dei Soci di RASDF in data 24.09.2020, in data 29.04.2021, in data 20.05.2021 ed in data 13.10.2021;
- nell'ambito delle informazioni del Consiglio di amministrazione di RASDF del 27.01.2021, del 24.02.2021, del 08.06.2021, del 28.07.2021, del 29.09.2021, del 26.01.2022, del 27.02.2023, del 05.04.2023 e del 14.12.2023;
- nell'ambito del Coordinamento dei Soci di RASDF in data 08.02.2023, in data 12.06.2023, in data 27.06.2023, in data 02.08.2023 ed in data 22.11.2023;
- nell'ambito della cognizione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 di cui alla delibera del consiglio comunale di Ravenna del 18/12/2023 n. 165/prot. Verb. dal quale emerge che la conferma degli obiettivi impartiti dalla società RASDF – da parte del coordinamento dei soci – circa l'avanzamento del progetto di conferimento.
- nell'ambito dell'informazione assembleare dei soci di RASDF del 07.02.2024;
- nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione di RASDF del 27.03.2024 n. 45 e 09.10.2024 n. 113;
- nell'ambito del Coordinamento dei Soci di RASDF in data 24.04.2024, in data 14.05.2024, in data 17.05.2024, in data 25.09.2024 ed in data 15.10.2024;
- nell'ambito del Coordinamento dei soci di RASDF in data 12.12.2024;
- nell'ambito delle informazioni del Consiglio di amministrazione di RASDF del 29.05.2024, del 17.07.2024, del 18.09.2024, del 12.11.2024 e del 27.11.2024.

4. Il progetto di conferimento come razionalizzazione del SII negli atti provvedimentali di ATERSIR e di ARERA

Il progetto di conferimento accorpamento delle reti delle società patrimoniali dell'area vasta Romagna, alla luce di quanto emerso dall'approfondita istruttoria svolta da ATERSIR, risulta strategico e si è

reputato necessario formulare una "Motivata istanza", opportunamente integrandola con una programmazione aggiornata dei fabbisogni di investimento, oggi ancora più necessaria a causa degli eventi alluvionali del maggio 2023.

Ora nel dicembre 2020 la Motivata istanza, presentata da ATERSIR, dopo avere illustrato la genesi delle società patrimoniali (§ 1), il quadro normativo di riferimento per la valorizzazione dei corrispettivi per i beni di terzi afferenti al servizio idrico (§ 3) ed il rilevante intervento delle società degli asset romagnole per il finanziamento degli investimenti (§ 4), presenta le ipotesi di valorizzazione dei beni di proprietà delle società patrimoniali post 2023 che fa riferimento a piani economico finanziari fino al 2052

L'approvazione avvenuta da parte del Consiglio Locale di ATERSIR di Ravenna e di Forlì-Cesena (costituiti da tutti i comuni ricadenti all'interno delle due province) con deliberazione rispettivamente n.5 del 9/12/2020 e n.4 del 17/12/2020, per la presentazione ad ARERA, della motivata istanza di adeguamento dei canoni delle società patrimoniali, poi approvata con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 86/2020 del 21/12/2020, ha consentito, anche rispetto alle previsioni, di inserire nel programma degli investimenti le nuove progettazioni previste a partire dall'annualità 2022.

Dalla Relazione illustrativa della "Motivata istanza di adeguamento dei canoni delle società patrimoniali di Ravenna Holding, Team e Unica reti per il biennio 2022-2023 e per le annualità successive al 2023" – "Motivata Istanza" allegata alla deliberazione del Consiglio di Ambito CAMB/2020/86 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Ravenna e Forlì-Cesena gestiti da HERA S.p.A.." si desumono i presupposti e le finalità che giustificano i riconoscimenti tariffari oggetto della stessa.

"Risulta opportuno sottolineare come la presente istanza si ponga nell'ambito di un percorso, avviato a partire dall'anno 2015, con il quale gli Enti locali dell'area vasta romagnola hanno prospettato la realizzazione intorno a Romagna Acque - Società delle Fonti (RASDF), società a totale partecipazione pubblica, di un polo unico di aggregazione degli asset posseduti dalle società patrimoniali, consolidando la detenzione delle infrastrutture del servizio idrico integrato (di seguito SII) non di proprietà del gestore. Le società degli asset oggi attive nel territorio romagnolo e potenzialmente interessate dall'operazione di razionalizzazione sono cinque (Ravenna Holding e Team nel territorio di Ravenna, Unica Reti nel territorio di Forlì-Cesena, Amir e Sis nel territorio di Rimini), e risultano società totalmente possedute dagli Enti locali che a loro volta sono già presenti nel capitale sociale di Romagna Acque."

"Da un punto di vista strettamente tariffario, una delle condizioni propedeutiche all'avvio del predetto progetto di incorporazione degli assets idrici in RASDF risiede nella richiesta di adeguamento dei canoni di pertinenza delle società patrimoniali di Ravenna Holding (di seguito indicata anche come RH), Team ed Unica Reti per la parte di beni relativi a reti e impianti del servizio idrico conferiti direttamente dai Comuni a valere sul patrimonio di tali società (di seguito indicati come beni ex-Comuni).

Con delibera CAMB n. 18 del 7/06/2021, ATERSIR ha richiesto ad ARERA di autorizzare la proroga della concessione e dell'attuale gestore del SII fino al 31/12/2028. La richiesta in esame si fondava sulla necessità di svolgere nel periodo 2022 – 2028 una serie di "interventi qualificati come necessari e improcrastinabili" che non sarebbero stati attuabili senza una proroga della durata della concessione, allora in scadenza il 31 dicembre 2023, dal momento che il concessionario avrebbe dovuto effettuare degli investimenti volti a rafforzare la propria struttura organizzativa ("il rispetto dei tempi di realizzazione di un'esigenza progettuale e realizzativa di tale portata, richiede fin da subito un rafforzamento della dotazione organica e delle connesse strutture organizzative da dispiegarsi con sufficiente anticipo rispetto alla tempificazione degli investimenti ; tale potenziamento in una prospettiva di ravvicinata scadenza della concessione (al 2023) e di esperimento della gara per il nuovo affidamento, non potrebbe essere ugualmente garantito", pag. 4), in attuazione di quanto stabilito, a livello di investimenti, nella Motivata istanza approvata con la delibera del Consiglio di Ambito CAMB/2020/86 del 21 dicembre 2020 .

Per renderle coerenti con la proroga della concessione, dunque, tutte le componenti del Piano Tariffario presentato con la Delibera n. 86 sono state modificate attraverso l'estensione del periodo di riferimento dal 2020 - 2023 al 2020 – 2024; nel merito, con la Delibera in esame, l'Agenzia ha presentato all'ARERA un *"piano economico finanziario (PEF) sviluppato fino al 31.12.2028, costituito dai seguenti prospetti economici: piano tariffario, conto economico, rendiconto finanziario e stato patrimoniale"*.¹

Nello specifico per i beni ex comuni è stato previsto un riconoscimento in tariffa di un canone (ACist) di pertinenza delle società delle reti (RH, Team e Unica Reti), commisurato all'ammortamento dei beni ex comuni esposto nel conto economico delle società delle reti con vincolo della liquidità generata al finanziamento degli investimenti.

È successivamente intervenuta l'approvazione, con deliberazione ARERA n. 569/2021/R/IDR del 9 dicembre 2021 e n. 581/2021/R/IDR del 14 dicembre 2021 dello specifico schema regolatorio con le predisposizioni tariffarie per i sub ambiti di Ravenna e Forlì-Cesena, contenenti la *Motivata istanza*.

Di seguito l'approvazione da parte di Atersir delle convenzioni con le società patrimoniali Amir e Sis (rispettivamente con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 30 e 31 del 19 aprile 2018), efficaci a seguito di aggiudicazione della gara per il SII nel bacino di Rimini; Unica Reti (Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 115 del 28 novembre 2022), Ravenna Holding e Team (rispettivamente Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 e 4 del 30 gennaio 2023) in applicazione della Motivata istanza approvata da ARERA.

In relazione al sistema tariffario previsto dalla Motivata istanza, in riferimento al canone spettante ai beni ex comuni, si sono effettuati diversi approfondimenti che sono compendiati nel parere richiesto nel mese di settembre 2024 da ATERSIR al prof. Bruti Liberati, e reso il 29/10/2024, volto ad approfondire se l'eventuale riconoscimento del suddetto canone in tariffa sia limitato al solo periodo regolatorio 2020 – 2023, oppure se possa estendersi anche oltre tale arco temporale; la valutazione se pertanto ATERSIR possa impegnarsi nei confronti delle suddette società patrimoniali a proporre l'inserimento in tariffa del citato canone.²

Nelle proprie conclusioni il parere afferma che si può ritenere che Arera abbia implicitamente approvato il canone di ammortamento dei beni ex comuni per il periodo regolatorio 2020 – 2023 e per ottenere l'estensione del canone oltre tale periodo, Atersir sia tenuto a ripresentarlo all'interno del Piano Tariffario per i successivi periodi regolatori. In ragione di quanto esposto, il parere conferma che Atersir possa dunque impegnarsi nei confronti delle società patrimoniali a proporre l'inserimento in tariffa del canone e a prevederlo negli atti di gara per la scelta del nuovo gestore, ancorché possa essere condizionato risolutivamente all'eventuale mancata approvazione tariffaria da parte di Arera.

In relazione alla ipotesi che in futuro ARERA, nonostante le richieste di ATERSIR, non approvi (o approvi in misura minore) i riconoscimenti tariffari per il canone spettante alle società delle reti per i beni ex comuni, si sta valutando come tenere indenne il patrimonio di RASDF. Le soluzioni che eventualmente verranno ritenute idonee saranno disciplinate all'interno dello statuto di RASDF all'art. 7, unitamente alla disciplina dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni di categoria speciale, come menzionato anche al paragrafo 6 che segue.

¹ Tratto da parere prof. Bruti Liberato di cui *infra*.

² Parere prot. n. 11189/2024 richiesto da Atersir al prof Bruti Liberati, recepito nell'ambito della deliberazione del Consiglio di amministrazione di RASDF del 18.12.2024 n. 147;

Sono in corso di predisposizione le integrazioni alle convenzioni fra ATERSIR e le società delle reti RH, Team e Unica Reti per recepire l'impegno a proporre l'inserimento in tariffa del canone e a prevederlo negli atti di gara per la scelta del nuovo gestore, al fine da tenere indenne il patrimonio sociale di RASDF.

5. Il conferimento delle reti come operazione societaria per la relativa attuazione

Il progetto di conferimento sotto il profilo del diritto societario si inquadra come un aumento di capitale sociale di RASDF e a fronte delle nuove azioni emesse, i conferenti (le società delle reti) conferiranno la proprietà dei rami di aziende che contengono le reti idriche.

a. *Riconoscere delle norme del Codice civile sul conferimento in natura*

Il Codice civile disciplina tali operazioni con norme imperative che si applicano anche a RASDF e alle società delle reti: dette disposizioni risiedono:

- Art. 2441 cod. civ. (Diritto di opzione)

L'art. 2441 cod. civ. prevede che, come nel caso di specie, il conferimento avvenga in natura con esclusione ex lege del diritto di opzione spettante ai soci, il CdA deve predisporre apposita relazione ai soci, che illustri i motivi del conferimento in natura - ed i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni assegnate alle società delle reti conferenti. Inoltre, la relazione prevederà le modifiche dello statuto di RASDF conseguenti. La relazione, a termini di legge, va comunicata 30 gg prima dell'assemblea al collegio sindacale, (che deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni) e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché va depositata 15 giorni prima dell'assemblea presso la sede sociale.

- Art. 2343 ter comma 2 lett. b) cod. civ. (Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima) che recita:

Comma 2. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:

a) (...), ovvero;

b) *al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione del beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.*

3. *Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo.*

4. *L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.*

5 (....)

Il parere del Consiglio notarile di Milano – Massima n.105 - 27 Gennaio 2009 "Il "valore equo risultante da una valutazione precedente" ai fini della valutazione di conferimenti in natura in s.p.a. (art. 2343-ter, comma 2, lett. b, c.c.) recita " La "valutazione precedente di non oltre sei mesi il conferimento" prevista dall'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c., può consistere sia in una valutazione commissionata ed eseguita al solo fine di effettuare il conferimento avvalendosi del regime alternativo di cui agli artt. 2343-ter e seguenti c.c., sia in una valutazione già eseguita

ad altri fini, purché rispondente ai requisiti richiesti dalla norma sopra citata. La perizia di cui ci si avvale ai fini del conferimento ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c., non deve essere necessariamente asseverata di giuramento. Il termine di sei mesi richiesto dalla norma decorre dalla data a cui è riferita la valutazione peritale e deve ritenersi rispettato: (i) in sede di costituzione della società, qualora entro i sei mesi sia sottoscritto l'atto costitutivo; (ii) in sede di aumento di capitale, qualora entro i sei mesi sia eseguito il conferimento in natura. Nello stesso senso anche M. Maltoni in Studio di Impresa n. 50-2011/I del Consiglio nazionale del notariato - Questioni in merito all'applicazione della disciplina dell'art. 2343-ter c.c. (disciplina vigente a seguito del d.lgs.29 novembre 2010 n. 224) - Approvato dalla Commissione studi d'impresa il 16 marzo 2011.

Inoltre

- ai sensi dell'art. 2343 quater del cod. civ. il CdA di RASDF deve rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti: 1) se risultati o meno che si siano verificati fatti nuovi rilevanti da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti rispetto la data di valutazione del perito; 2) i requisiti di professionalità ed indipendenza del perito.
- la dichiarazione di cui all'art. 2343 quater terzo comma è allegata all'attestazione prevista dall'art. 2444 cod. civ. ("1. Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito. 2. Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.").

b. Ricognizione delle norme che disciplinano le azioni che saranno liberate dalle conferenti a seguito dell'aumento del capitale sociale.

Secondo gli obiettivi definiti negli atti di programmazione dei soci, le azioni che saranno assegnate alle società delle reti avranno le seguenti caratteristiche di seguito riportate:

- a) hanno diritto di percepire unicamente un dividendo correlato agli utili determinati rispettivamente dagli ex rami di azienda conferiti di AMIR, Ravenna Holding, SIS, Unica Reti e Team, subordinatamente a che (i) La società RASDF non chiuda in perdita (ii) le risorse finanziarie generate dai rispettivi ex rami di azienda consentano il pagamento del dividendo.
- b) non hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci delle società RASDF, ai sensi dell'art. 2351 cod. civ.;
- c) Si prevederà la possibilità che nelle assemblee di RASDF, il diritto di voto delle società delle reti conferenti - già azioniste di RASDF in quanto portatori di azioni ordinarie - valga anche come espressione del voto di azionista portatore di azioni speciali ai sensi dell'art. 2376 cod. civ. (secondo orientamento del consiglio del notariato)

c. L'oggetto del conferimento sono i rispettivi rami di azienda delle cinque società delle reti conferenti

Le aziende sono composte da elementi dell'attivo fra cui reti, impianti e dotazioni patrimoniali ed eventuali passività strettamente connesse agli elementi dell'attivo nonché da rapporti giuridici in essere attivi e passivi, fra cui le convenzioni con ATERSIR di cui in appresso e solo per alcune aziende (Amir e SIS) anche di alcuni rapporti di lavoro.

Il perito nominato ex art. 2343 ter, secondo comma lett. b) redigerà cinque perizie separate per ogni ramo di azienda.

In merito alla qualificazione di ramo di azienda che comprende reti, impianti e dotazioni patrimoniali quali beni essenziali nella gestione dei servizi pubblici a rete si veda: Agenzia Entrate – Divisione Contribuenti - Risposta n. 142. Agenzia Entrate - Risposta istanza di interpello 11/12/2023 (relative a reti

del SII) e Agenzia Entrate Risposta n. 455/2023 e Risposta n. 207 del 18/10/2024 che qualificano come ramo di azienda anche il complesso delle reti del gas oggetto di cessione mediante gara pubblica.

6. Il contenuto delle relazioni ex 2441 del Codice civile per le obbligatorie informazioni ai soci di RASDF

La relazione del Consiglio di amministrazione di RASDF agli azionisti convocati in assemblea straordinaria per la deliberazione dell'aumento del capitale sociale ex art. 2441 ha un contenuto minimo obbligatorio definito dalla norma medesima.

In primo luogo, deve giustificare agli azionisti le ragioni del conferimento con aumento del capitale per entrare in possesso dei rispettivi rami delle aziende in luogo di soluzioni alternative che potevano non pregiudicare la soppressione del diritto di opzione, come nel caso della compravendita. È del tutto evidente che nel caso del progetto di conferimento che deve attuare RASDF, la soluzione prospettata è l'unica percorribile per effetto della natura stessa dei beni in parola (inalienabili) ed in quanto consente la patrimonializzazione di RASDF senza esborsi finanziari.

In secondo luogo, la relazione deve giustificare il prezzo di emissione delle nuove azioni da assegnare alle società delle reti conferenti: prezzo di emissione composto dalla somma del valore nominale e dal sovrapprezzo.

Ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni il CDA:

- Illustrerà la determinazione del valore del patrimonio di RASDF (capitale economico) facendosi assistere da un esperto di fiducia che nel caso di specie atterrà la congruità dei criteri utilizzati e la loro coerente comparabilità con quelli che utilizzerà il perito che valuterà i rami di azienda da conferire (*comfort letter*);
- Esaminerà i criteri di valutazione del patrimonio (capitale economico) delle cinque aziende da conferire stimato dal perito individuato ai sensi dell'art. 2343 ter, secondo comma lett. a) cod. civ.;
- Determinerà l'aumento del capitale sociale di RASDF con il sovrapprezzo, confrontando il rapporto fra i valori dei capitali economici, di RASDF e dei cinque rami di azienda (Rapporto di cambio).
- Il sovrapprezzo determinato a seguito di un aumento di capitale sociale con conferimento in natura è la parte del valore del capitale economico attribuita ai rami d'azienda conferiti che eccede il valore nominale delle nuove azioni emesse da RASDF.
- Sulla base del rapporto di cambio verranno assegnate le nuove azioni alle società conferenti (A, B, C, D, E) con definizione di quantità, valore nominale e sovrapprezzo.

Inoltre, la relazione presenterà le modifiche allo statuto della società RASDF che si concentrano in due articoli:

- Art. 5 (Capitale) ove a fronte della indicazione del capitale sociale di euro 375.422.520,90 + *aumento deliberato* prevederà la sua divisione delle azioni:
 - In ordinarie per numero 726.915 (quelle esistenti)
 - In azioni di categoria A per numero [●][●], in azioni di categoria B per numero [●][●], in azioni di categoria C per numero [●][●], in azioni di categoria D per numero [●][●], in azioni di categoria E per numero [●][●].
- Art. 7 (Azioni) dopo il comma 3 verranno riportati diritti delle nuove azioni emesse così riassumibili:
 - Agli azionisti portatori delle azioni con diritti speciali A, B, C, D ed E spetterà il solo diritto al dividendo correlato agli utili determinati rispettivamente dai rami di azienda A

ex ramo di azienda AMIR, B ex ramo di azienda Ravenna Holding, C ex ramo di azienda SIS, D ex ramo di azienda Unica Reti, E ex ramo di azienda Team, conferiti rispettivamente dalle società AMIR spa, Ravenna Holding spa; SIS spa; Unica Reti spa e Team. La corresponsione del dividendo correlato ai rami di azienda (al netto di un accantonamento a riserva legale) subordinatamente a che (i) la società RASDF non chiuda in perdita (ii) le risorse finanziarie generate dai rispettivi ex rami di azienda consentano il pagamento del dividendo, ed anche

- Descrizione della individuazione dei rami di azienda attraverso le situazioni patrimoniali stimate dal perito e indicate in perizia;
- Si prevederà la possibilità che nelle assemblee di RASDF, il diritto di voto delle società delle reti conferenti - già azioniste di RASDF in quanto portatori di azioni ordinarie - valga anche come espressione del voto di azionista portatore di azioni speciali ai sensi dell'art. 2376 cod. civ. (secondo orientamento del consiglio del notariato);
- Eventuale disciplina per tenere indenne il patrimonio di RASDF qualora in futuro ARERA, nonostante le richieste di ATERSIR, non approvi (o approvi in misura minore) i riconoscimenti tariffari per il canone spettante alle società delle reti per i beni ex comuni.

7. Il subingresso di RASDF negli atti e nei rapporti giuridici che sono presenti nei 5 rami di azienda ed in particolare il subentro nelle convenzioni con ATERSIR.

Con il conferimento dei rami di azienda nel patrimonio di RASDF, oltre ad acquisire le attività e passività analiticamente indicate e stimate in perizia, la stessa subentra anche nei rapporti giuridici attivi e passivi rientranti nel compendio delle aziende, per quanto afferenti le reti, gli impianti e le dotazioni patrimoniali, ed in particolar modo:

- Le convenzioni fra ATERSIR e le società delle reti Ravenna Holding, Team e Unica Reti, in attuazione della Motivata istanza e loro atti integrativi di cui al parere del prof. Bruti Liberati;
- Le Convenzioni fra ATERSIR e Amir e Sis spa aventi ad oggetto la disciplina del rapporto per la concessione in uso dei beni di proprietà delle società delle reti per la gestione del SII; ai canoni dovuti alla società delle reti per l'utilizzo dei suoi beni e finalizzati al recupero dei costi di capitale investiti ante 2006 e post 2006; al finanziamento di nuovi investimenti, alle condizioni previste da ARERA, sottoscritte in esito alla gara per il gestore del SII nel bacino della Provincia di Rimini, e relativi aggiornamenti.

8. Gli atti di competenza degli enti soci diretti ed indiretti di RASDF e delle società: profili di diritto degli enti locali e della disciplina delle società a partecipazione pubblica (Tuspp).

Il progetto di conferimento si attuerà attraverso l'assemblea straordinaria di RASDF che delibererà l'aumento di capitale sociale con sovrapprezzo e la liberazione delle nuove azioni emesse con il conferimento dei rami di azienda delle cinque società delle reti e contestualmente le cinque società delle reti conferiranno in proprietà il proprio ramo di azienda ricevendo le nuove azioni.

La competenza dell'assemblea straordinaria di RASDF è sancita dall'art. 6 (Variazioni del capitale sociale) dello statuto che prevede espressamente anche la possibilità del conferimento in natura.

In relazione a RASDF

Per la partecipazione all'assemblea straordinaria dei soci, i legali rappresentanti dei soci medesimi dovranno essere autorizzati a votare favorevolmente dai rispettivi consigli comunali, essendo in ultima analisi tutti i soci riconducibili a enti pubblici locali (salvo alcune eccezioni come la Camera di

Commercio). Nel caso poi gli enti locali partecipino al capitale di RASDF tramite loro controllate (le 3 holding romagnole e Geat) si dovranno perfezionare gli atti autorizzatori in capo alle controllate secondo la *governance* delle stesse, come rappresentata dagli statuti e dalle convenzioni per il controllo analogo congiunto.

E' pacifica la competenza in capo al consiglio comunale per l'autorizzazione alla operazione di conferimento in RASDF essendo la società conformata in house providing e quindi tale autorizzazione deve essere ricondotta all'esercizio per il controllo analogo in quanto incide profondamente sullo statuto con specifiche modifiche, incide sull'assetto del patrimonio idrico della società e sulla composizione del capitale (con i temperamenti di cui si è detto sull'assenza di diritto di voto spettanti alle nuove azioni emesse). Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lett. c) ed art. 8 comma 1 del Tuspp.

In relazione alle società delle reti

Va evidenziato che i soci enti locali di RASDF sono anche i soci delle società delle reti e che a loro volta le società delle reti sono socie di RASDF:

Per le società delle reti, il progetto di conferimento si attua dal punto di vista societario come acquisizione di un'ulteriore quota di partecipazione (acquisto di partecipazione) e con conferimento di ramo di azienda (cessione di ramo di azienda).

Negli statuti delle società delle reti tali atti sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci ovvero soggette a autorizzazione dell'assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

Anche in questi casi i soci enti locali dovranno autorizzare i relativi legali rappresentanti a partecipare a dette assemblee muniti dei poteri loro assegnati dai consigli comunali, in quanto le società delle reti, al pari di RASDF, sono società con una *governance* tipicizzata sul modello in house e quindi tali decisioni, che incidono significativamente sull'attività delle società, sulla struttura del proprio patrimonio idrico, vengono assunti attraverso l'esercizio del controllo analogo.

Si applica dunque l'art. 7 comma 1 lett. c) del Tuspp.

Non si applica l'art. 5 del Tuspp, "Onere di motivazione Analitica" in base al quale in caso di acquisto di partecipazioni in società, anche detenute in via indiretta, le pubbliche amministrazioni debbono presentare una istanza alla Corte dei conti e all'Antitrust, in quanto nel caso del progetto di conferimento gli enti locali sono già soci della società conferitaria (RASDF) e per la medesima Corte, in questi casi, non risulta necessaria la presentazione di tale istanza, in quanto l'operazione non si configura come l'acquisto di una nuova partecipazione.³

Gli schemi degli atti deliberativi degli enti locali soci verranno messi a disposizione da parte di RASDF unitamente a tutti gli atti e documenti necessari alla istruttoria della delibera e come indicati nel cronoprogramma che segue.

9. Il cronoprogramma

³ La Corte dei Conti ha chiarito che l'obbligo di presentare l'istanza di parere ex art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 non sussiste quando una pubblica amministrazione acquisisce ulteriori partecipazioni in una società di cui è già socia. In particolare, la deliberazione n. 19/2022/QMIG delle Sezioni Riunite in sede di controllo ha escluso dal controllo ex art. 5 le operazioni straordinarie, come le trasformazioni societarie e le fusioni per incorporazione, nonché gli aumenti di capitale deliberati da un ente già socio.

Il progetto di conferimento è prevedibile si sviluppi nell'arco del 2025 per avere efficacia all'1/01/2026.

Nei primi sei mesi dell'anno 2025 si concluderanno gli approfondimenti in corso, si attiveranno le simulazioni degli atti necessarie e si lavorerà per giungere alla definizione delle situazioni patrimoniali-economico finanziarie riferite al 30/06/2025 sia di RASDF che dei cinque rami di azienda da conferire.

Il cronoprogramma, che segue, mette in sequenza gli atti e le azioni da compiere: come detto si tratta di realizzare un aumento di capitale di RASDF e a liberazioni delle azioni di nuova emissione, saranno conferite le reti, impianti e dotazioni patrimoniali delle società delle reti romagnole. Le azioni di nuova emissione assegnate ai conferenti avranno i diritti amministrativi limitati e quelli patrimoniali come illustrato in precedenza. Va ricordato che la data di riferimento della situazione patrimoniale ed economica non deve essere superiore ai sei mesi rispetto l'atto deliberativo per la quale viene utilizzata, (data di esecuzione) ai sensi del combinato disposto dell'art. 2343, comma secondo, lett. b) e art. 2440 comma 4, del cod. civ. In questa simulazione si prevede che le situazioni patrimoniali siano riferite al 30/06/2025.

Si precisa che la dichiarazione di cui all'art. 2343 quater terzo comma (si veda punto 15 del cronoprogramma che segue) è allegata all'attestazione prevista dall'art. 2444 cod. civ. ("1. *Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.* 2. *Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.*")

CRONOPROGRAMMA			
2025			
1	Approvazione situazioni patrimoniali	I cda di RASDF, Ravenna Holding, Team, Unica reti, Amir e SIS approvano le situazioni patrimoniali (contenenti le reti) oggetto di conferimento	1. Situazione patrimoniale al 30/06/2025 per le società conferenti dal 1/07 al 31/08/2025
2	Raccolta convenzioni integrate fra Atersir e le società delle reti Ravenna Holding, Team e Unica Reti	I Cda delle Società Ravenna Holding, Team e Unica Reti approvano e sottoscrivono le integrazioni delle convenzioni con ATERSIR per recepire l'impegno a proporre l'inserimento in tariffa del canone e a prevederlo negli atti di gara per la scelta del nuovo gestore	18/08/2025
3	Trasmissione documentazione al perito da parte delle società interessate	I consigli di amministrazione delle società delle reti consegnerranno al perito la documentazione fra cui le situazioni patrimoniali di cui al punto 1 e al punto 2.	I cda trasferiranno al perito le situazioni patrimoniali di riferimento, attraverso le quali quest'ultimo assumerà la valutazione nelle perizie di stima ex art. 2343 ter comma 2 lett. b) del cod.civ. 01/09/2025
4	Situazione semestrale al 30/06/2025 di RASDF	Il cda di RASDF approva la situazione patrimoniale semestrale al 30/06/2025 e la consegna al proprio advisor di fiducia per la confort letter sulla valutazione del capitale economico di RASDF	La valutazione del capitale economico di RASDF è funzionale alla determinazione del rapporto di cambio fra valore conferito e azioni da assegnare alle società delle reti conferenti 01/10/2025
5	Consegna valutazioni	Il perito consegna le valutazioni dei cinque rami di azienda	01/10/2025
6	Consegna confort letter	L'advisor di fiducia di RASDF consegna confort letter su criteri di valutazione della situazione patrimoniale semestrale al 30/06/2025 di RASDF	07/10/2025
7	Il cda di RASDF predispone la relazione per aumento capitale e convoca assemblea straordinaria dei soci	Ai sensi combinato disposto art. 2440 e 2441 del cod.civ. il cda predispone relazione per aumento capitale sociale e convoca l'assemblea dei soci. La convocazione dell'assemblea dei soci sarà effettuata in data utile per raccogliere le preventive autorizzazioni degli organi competenti tanto dei soci sia di RASDF che delle società delle reti.	L'art. 2441 cod.civ prevede che, come nel caso di specie, il conferimento avvenga in natura con esclusione ex lege del diritto di opzione; il cda deve predisporre apposita relazione ai soci, illustri i motivi del conferimento in natura ed i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni assegnate alle società delle reti conferenti. Inoltre la relazione prevederà le modifiche dello statuto di RASDF conseguenti. La relazione, a termini di legge, va comunicata 30 gg prima dell'assemblea al collegio sindacale , (che deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni) e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti , nonché va depositata 15 giorni prima dell'assemblea presso la sede sociale. 07/10/2025
8	Il collegio sindacale di RASDF	Deposita la propria relazione art. 2441 cod civ. che contiene la valutazione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.	Viene dato un termine di consegna della relazione di 7 giorni chiedendo di rinunciare al maggior termine previsto per legge di 15 gg. 15/10/2025
9	Invio documentazione ai soci	Invio ai soci di RASDF e ai soci delle società delle reti (i) la relazione del cda di RASDF ex art. 2441; (ii) la relazione del collegio sindacale di RASDF; (iii) le perizie del perito sui rami di azienda	16/10/2025
10	Deliberazioni degli organi competenti dei soci	Devono deliberare (i) i soci di RASDF per autorizzare l'aumento di capitale sociale e (ii) i soci delle società delle reti per autorizzare il conferimento delle reti a fronte delle azioni di RASDF che riceveranno in assegnazione	Gli organi degli enti locali soci chiamati a deliberare sono per competenza i consigli comunali (per i comuni), il consiglio dell'unione dei comuni, il consiglio della Camera di Commercio (per il socio di RASDF ente camerale). Sono inoltre soci di RASDF il Consorzio di Bonifica e le stesse società delle reti oltre alla società Geat di Riccione. entro 10/12/2025
11	Coordinamento soci RASDF	Ai sensi dell'art. 6.4 della Convenzione ex art. 30/267 il Coordinamento soci approva la deliberazione di aumento del capitale sociale	Il coordinamento soci in occasione dell'assemblea straordinaria riceverà la relazione ex art. 2441 cod.civ contenente tutte le informazioni per l'aumento del capitale sociale per la modifica dello statuto di RASDF e dovrà approvarlo di modo che i soci possano esprimersi per la relativa deliberazione 10/12/2025
12	Autorizzazioni delle società delle reti	Nelle società delle reti, l'autorizzazione al conferimento dei rami di azienda del SII spetta all'assemblea dei soci	Assemblea delle società conferenti le reti 14/12/2025
13	Assemblea straordinaria di RASDF	Si tiene l'assemblea straordinaria di RASDF che aumenta il capitale sociale, emette le azioni a favore dei conferenti, e modifica lo statuto	All'assemblea partecipano i soci di RASDF 16/12/2025
14	Conferimento delle reti	Contestualmente all'assemblea dei soci si terrà l'atto di conferimento delle reti	A margine dell'assemblea, seduta stante, i legali rappresentanti delle società delle reti sottoscriveranno le azioni di nuova emissione di RASDF a liberazione delle quali saranno conferite le reti 16/12/2025
operazione di aumento di capitale e conferimento reti si ritiene compiuta			
2026			
15	Relazione congruità	Il cda entro 30 gg rilascia la propria dichiarazione ex art. 2343 quater terzo comma cod.civ.	Ai sensi dell'art. 2343 quater del cod.civ. il Cda di RASDF deve rilasciare un dichiarazione dalla quale risulti: 1) se si siano verificati fatti nuovi rilevanti da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti rispetto la data di valutazione del perito; 2) i requisiti di professionalità ed indipendenza del perito 16/01/2026